

Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Messaggio INPS n. 2736 del 26/07/2024

DATORI DI LAVORO COINVOLTI

- Datori di lavoro che possono richiedere la CIGO.
- Datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

CASO IN CUI LA SOSPENSIONE /RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ' SIA DISPOSTA CON ORDINANZA DELLA PUBBLICA AUTORITA'

- I datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori".
- In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente un domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione dell'attività, senza doverla allegare.
- Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orario di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle stesse ordinanze.

CASO IN CUI LA SOSPENSIONE /RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ' NON SIA DISPOSTA CON ORDINANDA DELLA PUBBLICA AUTORITA', MA VI SONO COMUNQUE DETERMINATE CONDIZIONI METEO CHE NON CONSENTONO IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' LAVORATIVA

- In caso di caldo eccessivo che non consenta il normale svolgimento dell'attività lavorativa, resta ferma anche la possibilità di richiedere le **integrazioni salariali con causale "Evento meteo" per "temperature elevate"**.
- La **prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta quando la temperatura risulti superiore a 35° centigradi.**
- Il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° può comunque determinare l'accoglimento della domanda di integrazione salariale qualora la cd. "Temperatura percepita" sia più elevata di quella reale.
 - Una situazione simile può verificarsi, ad esempio, quando vi è un elevato tasso di umidità , ma anche per attività lavorative non proteggibili dal sole o con utilizzo di materiali/macchinari che producono calore a sua volta, o per attività dove è necessario l'utilizzo di strumenti di protezione (tute, caschi etc...).
 - Di conseguenza, oltre al grado di temperatura, è necessario tener conto anche del grado di umidità e delle condizioni nelle quali si trovano concretamente ad operare i lavoratori.
 - A tal fine, il datore di lavoro - nella relazione tecnica che dovrà allegare alla domanda - non deve indicare solamente l'evento meteorologico che si è verificato, ma deve anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori, nonché la modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

ULTERIORI PRECISAZIONI

- La possibilità di richiedere l'integrazione salariale **vale anche per le lavorazioni al chiuso**, qualora le stesse **non possano beneficiare di sistemi di ventilazione/raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.**
- **Non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni dei lavoratori.**
- Il **termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.**

- E' sufficiente per i datori di lavoro - anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione dell'attività - comunicare alla RSA o RSU (ove esistenti), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di CIGO e il numero dei lavoratori interessati.